

Statuto dell'associazione di promozione sociale

"ASAMIMUS associazione degli amici della musica e delle arti "

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, conformemente alla carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.." (d'ora in avanti Codice), l'associazione Asamimus "Associazione degli amici della musica e delle arti" siglabile "Asamimus APS".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo settore (di seguito indicato RUNTS) la denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo 'APS' e diventerà quindi **"ASAMIMUS associazione degli amici della musica e delle arti APS"**

- 2) L'associazione ha sede nel comune di **Alba (CN)** in **corso Piave 14/3** . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista.

Art.2

Scopi e finalità

- 1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità: organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato.
In particolare l'associazione, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, ha per scopo lo sviluppo e la pratica di attività culturali nel campo musicale, artistico, e letterario.

Art.3
Attività di interesse generale

- 1) L'associazione si propone ai sensi dell'art.5 del D.lgs 177/17, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d)
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni; (lettera f)
 - Organizzazioni e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i).
 - 2) Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2, e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nello specifico, a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Organizzazione di concerti sul territorio;
 - b) Corsi didattici;
 - c) Laboratori musicali, conferenze, concorsi, mostre d'arte, attività letterarie;
 - d) Progetti con scuole ed altri enti pubblici
 - e) Ogni altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.
- 3) E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.
 - 4) L'associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - 5) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.4
Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio dello scopo ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e privati;
 - Finanziamenti del fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività dell'associazione;
 - Erogazioni liberali di associati o terzi;
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio di inventario;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del codice e s.m.i.;
 - Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice
- 2) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
- 3) Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 4) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima dell'assemblea per la presa visione di ogni associato.
- 5) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
- 6) E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

- 1) L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo settore - d. Lgs. 117/2017
- 2) Il numero dei soci dell'assemblea è illimitato.
- 3) Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato/annuale, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6.

Art.6

Criteri di ammissione dei soci

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici e religiosi.
- 2) L'ammissione viene decisa dal consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, con libertà di forma.
- 3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 4) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 5) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati, con libertà di forma, e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
- 6) All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che non è trasferibile a terzi.
- 7) La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 8) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- 9) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 10) Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- 11) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7

Volontari e lavoratori

VOLONTARI

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 7) L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 8) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORATORI

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Art.8

Diritti e doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività;
- 2) I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione.
 - a eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
 - a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto
 - a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo
- 3) I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9

Quota associative

- 1) I soci devono corrispondere, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di ammissione, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.
- 2) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art.10
Organi dell'associazione

1) Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Art.11
Assemblea dei Soci

- 1) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 2) È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
- 3) L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 4) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- 5) Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- 6) I soci possono intervenire anche in videoconferenza qualora la stessa venga programmata.

Art.12

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14

Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno al Consiglio direttivo.
- 3) Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
- 4) Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- 9) Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
- 10) Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni novanta giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti;
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 13) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
- 14) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Presidente

- 1) Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno (soluzione consigliata, in alternativa l'elezione spetta all'Assemblea)
- 2) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente
- 4) Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) al superamento dei limiti di cui all'art 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 5) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
- 6) L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino 5 volte consecutive.
- 7) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 17

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 Marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alba data : 16/04/2025

Presenti:

Jean-Pierre Studer

Anna Baudana

Franca Benedusi

Michele Bentivoglio

Alida Camera

Lia Vero

Valeria Studer



REGISTRATO AD ALBA IL 02 MAG. 2025
AL N. 226 SERIE 3
richiesta di Associazione ANAMUS
Euro ATRO ESENSE

Il Funzionario
Umberto ZANCHIELLO
Firma in delega conferita dal Direttore Provinciale del Terzo Settore